



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Presidenza Nazionale

STATUTO PER I GRUPPI DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE A.N.P.S.

TITOLO I

Art. 1

Costituzione

1. È costituita l'organizzazione di volontariato denominata "**O.D.V. - Gruppo di Volontariato e Protezione Civile dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sezione VITERBO**", Ente del Terzo Settore costituita ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, successivamente definita "ODV", a seguito di delibera del Consiglio di Sezione di VITERBO nr. ____ del 16.06.2020 e successiva ratifica del Consiglio Nazionale A.N.P.S. del 23.06.2020,.
2. La ODV si configura come organizzazione di volontariato, senza scopo di lucro neppure indiretto, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operante in armonia con il dettato del D.Lgs. n.117/2017 "*Codice del Terzo Settore*", del dispositivo normative riguardante l'organizzazione del Sistema Nazionale di Protezione Civile e della normativa regionale concorrente attuativa ed integrativa di tali norme nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente Statuto.
3. La ODV, la quale mantiene piena autonomia operativa e gestionale, aderisce all'Associazione Nazionale della Polizia di Stato (successivamente definita A.N.P.S.), Associazione riconosciuta ed eretta Ente Morale nel 1970, con DPR n. 820, e potrà adottarne il marchio sociale e la denominazione, in forza di una specifica concessione rilasciata con apposita deliberazione dall'Ufficio per il Coordinamento dei Servizi di Volontariato dell'A.N.P.S. (CO.S.VOL.). Lo stesso CO.S.VOL. monitora costantemente l'aderenza delle attività dell'ODV con i principi generali dell'A.N.P.S., deliberando la revoca del logo e denominazione in caso di violazione. Gli aderenti alla ODV sono soci A.N.P.S. nella Sezione di appartenenza, operando nel territorio della stessa.

Art. 2

Sede

1. La sede legale della ODV è fissata in Viterbo, Viale. Romiti, civ. 18, e potrà essere trasferita in altra sede, nell'ambito del medesimo comune, con deliberazione dell'Assemblea degli associati. Il trasferimento della sede non comporta modifiche statutarie ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
2. L'ODV può altresì dotarsi, qualora ritenuto utile al perseguimento degli scopi sociali, di uno o più nuclei in sedi operative nel territorio dove si svolgono le attività generali.

Art. 3

Durata

La durata dell'ODV. è illimitata.

TITOLO II

Art.4

Oggetto Sociale

1. La ODV opera in armonia con i principi della Costituzione Italiana e si fonda sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Presidenza Nazionale

2. La ODV è apartitica ed apolitica e - per il perseguimento dell'oggetto sociale - fonda la propria azione sull'operosità di cittadini volontari ad essa associati che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie dell'azione stessa; in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n.117/2017 sono attività di interesse della ODV:

finalità prevalente

- f) le attività di **protezione civile**, sia di tipo strutturale che non strutturale; in particolare quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione, alla gestione e al superamento delle emergenze ed alla formazione degli operatori;

altre finalità

- g) la **promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali**; rivolgendosi particolarmente al superamento dell'emarginazione, attraverso la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno;
- h) gli interventi finalizzati alla **valorizzazione**, alla **salvaguardia** e al **miglioramento** delle condizioni dell'**ambiente**, del **paesaggio**, della **natura** e delle **città**;
- i) la promozione, valorizzazione e diffusione della **cultura** e del **patrimonio storico ed artistico**, nonché della pratica del volontariato;
- j) la promozione della cultura della legalità, dell'educazione civica, dell'istruzione e della formazione professionale anche ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, e delle leggi regionali.

TITOLO III

Art. 5

Associati e Volontari

1. Sono associati di diritto, i soci fondatori che hanno partecipato alla costituzione della ODV.
2. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 32 comma 1 del D.Lgs. 117/2017
3. Alla ODV possono altresì aderire in qualità di associati, i cittadini di ambo i sessi che:
 - condividano in modo espresso gli scopi sociali della ODV;
 - siano mossi da spirito di solidarietà e gratuità;
 - siano disponibili a partecipare con continuità, passione ed impegno all'oggetto sociale per contribuire a migliorare la vita dei cittadini e della comunità.
4. L'ammissione alla ODV è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda scritta dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo.
5. In caso di rigetto sono fatte salve le garanzie previste dall'art. 23, comma 2 e 3 del D.Lgs. n.117/2017.
6. Gli associati, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, possono partecipare alle attività generali della ODV in qualità di volontari, agendo per



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Presidenza Nazionale

1. Al G.V.P.C. possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che siano mosse da spirito di solidarietà.
2. Sono associati del G.V.P.C. coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di iscrizione al G.V.P.C. annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
3. La quota annuale a carico degli associati, coincidente con l'anno solare, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti del G.V.P.C..
2. L'ammissione al G.V.P.C. non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata al G.V.P.C..
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, per eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi del G.V.P.C. e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi del G.V.P.C., quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.
7. Gli aderenti che prestano attività di volontariato di protezione civile saranno sottoposti, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da loro svolti, ai controlli sanitari di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dal Decreto Interministeriale 13 aprile 2011 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2012, nel rispetto dei principi di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

ANPS Associazione Nazionale della Polizia di Stato
(già ANGPS, Ente Morale per Decreto Presidenziale N.820 del 7.10.1970)
via Statilia, 30 - 00185 Roma - Tel. 0670496450 - Fax 0677278204
www.assopolizia.it - presidente@assopolizia.it



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Presidenza Nazionale

- Decesso;
- Perdita della qualità di socio dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dal G.V.P.C. in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde, inoltre, nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine e prestigio dell'ANPS e del G.V.P.C., o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, dandone comunicazione al Presidente di Sezione ANPS, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Responsabile deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. L'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8. Rapporti con l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato

1. Il G.V.P.C. mantiene i rapporti con l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato attraverso il CO.S.VOL.. Tale Coordinamento istituito nella Presidenza Nazionale ANPS autorizza o revoca, ai sensi dell'art. 1, l'uso della denominazione di "Associazione della Polizia di Stato" e l'utilizzo del logo sociale ANPS. Nel caso di revoca il G.V.P.S. provvede, nei 30 giorni successivi alla notifica, alla cancellazione della denominazione e del marchio.
2. Il monitoraggio del G.V.P.S. avviene mediante relazioni semestrali sull'attività svolta. I responsabili del CO.S.VOL., o i loro delegati, possono:
 - accedere ai locali del G.V.P.C.;
 - verificare i libri contabili e altri documenti riguardanti l'attività del G.V.P.C.;
 - partecipare alle Assemblee del G.V.P.C., senza diritto al voto, ma con facoltà di intervento;
 - richiedere la convocazione d'urgenza del Consiglio Direttivo.
3. Il Responsabile del G.V.P.C. deve comunicare al CO.S.VOL. tutti i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo. Inoltre dovrà comunicare al Presidente di Sezione ANPS di riferimento, il numero dei soci iscritti.
4. Il CO.S.VOL. per il controllo delle attività e della gestione del G.V.P.C. si avvale dei Presidenti di Sezione ANPS e può nominare dei rappresentanti regionali o locali.
5. Le convocazioni di tutte le riunioni degli Organi Sociali del G.V.P.C. vanno trasmesse ai Presidenti di Sezione ANPS.

Art. 9 Uniforme del G.V.P.C.

L'uniforme degli appartenenti al G.V.P.C., segue, di massima, le indicazioni di cui all'allegato A del presente Statuto.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Presidenza Nazionale

TITOLO IV

Art. 10 Organi del G.V.P.C.

1. Gli organi del G.V.P.C. sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Responsabile del G.V.C.P.;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2 Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e dichiarate.

Art. 11 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Responsabile, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo degli associati; in tal caso il Responsabile deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro i 30 giorni successivi.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'o.d.g. da trattare.

Art. 12 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante del G.V.P.C..



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Presidenza Nazionale

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali del G.V.P.C.;
 - b) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - e) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
- L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- f) deliberare sullo scioglimento del G.V.P.C. stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 13 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Responsabile del G.V.P.C.; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Responsabile; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina un proprio rappresentante che la presiede.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate con la maggioranza dei voti dei presenti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. L'eventuale scioglimento anticipato del G.V.P.C. e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Presidenza Nazionale

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del G.V.P.C..
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Responsabile deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Responsabile, il Vice Responsabile e assegna gli incarichi di Segretario e/o Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

5. Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti previsti dell'art. 6 del presente Statuto, debitamente documentate.

Art. 15 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Responsabile ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno i 2/3 dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Responsabile, oppure, in sua mancanza, dal Vice Responsabile, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario del G.V.P.C. o in casi di sua assenza, o suo impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Responsabile e dal Segretario.

Art. 16 Attribuzioni del Consiglio Direttivo



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Presidenza Nazionale

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi del G.V.P.C..

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere il Responsabile e il Vice Responsabile;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) indire adunanze, convegni, ecc.;
- f) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del G.V.P.C.;
- g) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati, secondo quanto previsto dall'art. 7;
- h) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta (ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 266/91);
- i) istituire nuclei specializzati, in settori specifici, nominando i relativi responsabili con potere di revoca.

Art. 17 Il Responsabile

1. Il Responsabile è il rappresentante legale del G.V.P.C. di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

2. Il Responsabile viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Al Responsabile in particolare compete:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione del G.V.P.C. e in particolare aprire conti correnti bancari e postali operando sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da Enti, persone fisiche e giuridiche, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;
- c) Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio stesso.

4. Al Responsabile compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

5. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

6. Il Vice Responsabile sostituisce il Responsabile in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Presidenza Nazionale

Art. 18 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Responsabile nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali, del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 19 Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea, qualora l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno, in numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee al G.V.P.C. avuto riguardo alla loro competenza.
2. Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente.
3. Ai Revisori spetta:
 - a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile del G.V.P.C.;
 - b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento del G.V.P.C. in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui il G.V.P.C. è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto;
 - c) redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi, predisposti dal Consiglio Direttivo, da presentare all'Assemblea.

TITOLO V

Art. 20 Risorse economiche

Le entrate del G.V.P.C. sono costituite da:



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Presidenza Nazionale

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) donazioni e lasciti testamentari.

Art. 21 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, entro il 30 aprile, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, e l'eventuale preventivo, che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi del G.V.P.C..
4. I bilanci vanno trasmessi al CO.S.VOL. oltre agli Enti normativamente previsti.

TITOLO VI

Art. 22 Scioglimento

1. Lo scioglimento del G.V.P.C. è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 12 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Presidenza Nazionale

3. In caso di scioglimento del G.V.P.C., tutte le risorse economiche, che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 5 comma 4 legge 266/91.

Art. 23 Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, tra gli Organi e gli aderenti ovvero tra gli aderenti, la stessa deve essere devoluta alla determinazione inappellabile del Collegio dei Probiviri dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato in funzione di collegio arbitrale.

Art. 24 Modifiche Statutarie

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate dal CO.S.VOL. al Consiglio Nazionale dell'ANPS per le eventuali decisioni.

TITOLO VII

Art. 25 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.